

(N. 1333-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica
il 13 febbraio 1957

modificato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
il 10 luglio 1957 (V. Stampato n. 2721)

d'iniziativa dei Senatori PESENTI, JANNACCONE, RODA, SCHIAVI,
TRABUCCHI, SPALLICCI e SPEZZANO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 LUGLIO 1957.

Attribuzione a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione dell'onere per gli incarichi di insegnamento di sei materie annuali della Scuola di statistica dell'Università di Bologna.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1957-1958 l'onere per l'incarico degli insegnamenti della Scuola di statistica della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna è, sino al numero massimo di sei materie annuali, posto a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione maggiorando di quattro milioni di lire l'apposito capitolo.

Ai fini del computo numerico delle materie i quattro insegnamenti semestrali previsti dal

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1957-1958 l'onere per l'incarico degli insegnamenti della Scuola di statistica della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna è, sino al numero massimo di sei materie annuali, posto a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione nella misura di quattro milioni di lire di cui viene aumentato l'apposito capitolo.

Identico.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

piano di studi si intendono equivalenti a due corsi annuali.

La spesa per gli altri sette insegnamenti annui e, in ogni caso, quella eventualmente eccedente i quattro milioni di lire per i sei insegnamenti di cui al primo comma, restano a carico dell'Università di Bologna.

Art. 2.

La Scuola di statistica dell'Università di Bologna è autorizzata a svolgere sia corsi di statistica aziendale e degli enti pubblici per gli iscritti alla Scuola, sia corsi di perfezionamento sulle stesse materie per laureati.

Identico.

Art. 2.

La Scuola di statistica dell'Università di Bologna è autorizzata a svolgere sia corsi di statistica aziendale e degli enti pubblici per gli iscritti alla Scuola, sia corsi di perfezionamento sulle stesse materie per laureati, secondo regolamento approvato dal Ministro della pubblica istruzione.

Art. 3.

All'onere di lire 4.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1957-58, si provvederà a carico del capitolo n. 623 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.